

Deliberazione della Giunta Regionale 8 ottobre 2021, n. 14-3898

**D.lgs. 99/2004. Approvazione, quale aggiornamento normativo, delle modifiche alla Guida all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura di cui alla D.G.R. 107-1659 del 28 novembre 2005, come modificata dalla D.G.R. 15-4452 del 22 dicembre 2016.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

ai sensi del combinato disposto del comma 1 e 2, dell'articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", così come integrato col successivo D.lgs. 101/2005, le Regioni accertano il possesso dei requisiti di conoscenze e competenze professionali di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 per conseguire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);

la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca" attribuisce agli Enti Locali alcune funzioni amministrative precedentemente svolte dalla Regione, tra cui anche funzioni amministrative connesse alla applicazione delle suddette disposizioni;

la legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), all'articolo 8, comma 1, sancisce che "sono riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della presente legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A", in cui sono presenti tutte le competenze relative alla materia "Agricoltura" (comma 1 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 17/1999);

la legge regionale 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" ha abrogato la suddetta legge regionale (articolo 110, comma 1, lettera q) ed all'articolo 108 ha confermato in capo ai Comuni, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura, anche previa verifica delle risultanze del registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Richiamato che:

con la deliberazione della Giunta regionale n. 107-1659 del 28/11/2005 è stata approvata, in materia di riconoscimento delle figure professionali esistenti in agricoltura e per quanto riguarda la conservazione dell'integrità fondiaria, la "Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria - Istruzioni per l'applicazione delle normative connesse ai D.lgs. nn.99/04 e 101/05";

con la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4452 del 22/12/2016 è stato approvato, a seguito delle innovazioni nazionali ed europee, l'aggiornamento alla guida all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura di cui al suddetto provvedimento;

la deliberazione della Giunta regionale n. 41-8194 del 20/12/2018, a parziale modifica della suddetta D.G.R. 15-4452 del 22/12/2016, ha istituito la Commissione Unica regionale d'esame per l'accertamento della capacità professionale, approvandone le disposizioni per il funzionamento;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 22-166 del 02/08/2019, sono stati definiti, in attuazione dell'articolo 79 della legge regionale n. 1/2019, i criteri di determinazione del livello minimo di redditività ai fini dell'applicazione del compendio unico ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Dato atto che, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile: successivamente alla approvazione della D.G.R. n. 15-4452 del 22/12/2016 sono state formulate a livello nazionale ulteriori precisazioni (Consulenza giuridica n. 956-11/2018 della Agenzia delle Entrate – Nota prot. 5132 del 25.05.2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Gabinetto del Ministro, Ufficio Legislativo – Ordinanza n. 8430 del 30.04.2020 della Corte di Cassazione) relativamente alla possibilità per gli Imprenditori Agricoli Professionali persone fisiche (IAP) di apportare la qualifica di IAP a più società di persone; tutto ciò induce a dover provvedere ad un aggiornamento della vigente Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria per adeguarla alle sopracitate innovazioni e precisazioni intervenute a livello regionale e nazionale; tale aggiornamento, di mero adeguamento normativo, consiste nel prevedere che al punto 1 – “DEFINIZIONI DELLE VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA”, sottopunto 2) - “Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) - Persone diverse da quelle fisiche”, il paragrafo: “In caso di persona fisica IAP che sia socio amministratore di più società, la normativa stabilisce che la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere attribuita ad una sola società”, sia sostituito dal seguente paragrafo: “In caso di persona fisica IAP che sia socio amministratore di più società, la normativa stabilisce che la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere attribuita ad una sola società di capitali. Come chiarito con varie precisazioni formulate a livello nazionale (Consulenza giuridica n. 956-11/2018 della Agenzia delle Entrate – Nota prot. 5132 del 25.05.2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Gabinetto del Ministro, Ufficio Legislativo – Ordinanza n. 8430 del 30.04.2020 della Corte di Cassazione) non vi sono limitazioni alla possibilità per gli Imprenditori Agricoli Professionali persone fisiche (IAP) di apportare la qualifica di IAP a più società di persone”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale; attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

*delibera*

- di approvare, quale mero aggiornamento normativo in materia di riconoscimento delle figure professionali esistenti in agricoltura e per quanto riguarda la conservazione dell'integrità fondiaria (D.lgs. 99/2004), le modifiche all'Allegato di cui alla D.G.R. 107-1659 del 28 novembre 2005, come modificata dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016, come di seguito riportate: al punto 1 – “DEFINIZIONI DELLE VARIE FIGURE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA”, sottopunto 2) - “Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) - Persone diverse da quelle fisiche”, il paragrafo: “In caso di persona fisica IAP che sia socio amministratore di più società, la normativa stabilisce che la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere attribuita ad una sola società.” è sostituito dal seguente paragrafo “In caso di persona fisica IAP che sia socio amministratore di più società, la normativa stabilisce che la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere attribuita ad una sola società di capitali. Come chiarito con varie precisazioni formulate a livello nazionale (Consulenza giuridica n. 956-11/2018 della Agenzia delle Entrate – Nota prot. 5132 del 25.05.2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Gabinetto del Ministro, Ufficio Legislativo – Ordinanza n. 8430 del 30.04.2020 della Corte di Cassazione) non vi sono limitazioni alla possibilità per gli Imprenditori Agricoli Professionali persone fisiche (IAP) di apportare la qualifica di IAP a più società di persone”;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)